



**PROGRAMMA NAZIONALE FEAMPA 2021-2027
FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI, LA PESCA
E L'ACQUACOLTURA REG. (UE) 2021/1139**



BANDO DI ATTUAZIONE DELL'AZIONE 1.B.1

“ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LA VENDITA, LA DISTRIBUZIONE E LA TRASFORMAZIONE DEL PRODOTTO ITTICO, GARANTENDO L'IGIENE, LA SICUREZZA, IL RISPARMIO ENERGETICO”

Quadro di riferimento dell'intervento

Priorità	3	Consentire un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e promuovere lo sviluppo di comunità della pesca e dell'acquacoltura
Obiettivo Specifico FEAMPA	3.1	Consentire la crescita di un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e promuovere lo sviluppo delle comunità di pesca e acquacoltura.
Azione	4	Azioni finalizzate ad incrementare l'innovazione di processo e di prodotto nelle attività di pesca ed a promuovere la resilienza e le capacità imprenditoriali degli operatori del settore
Intervento – Allegato IV Reg. (Ue) 2021/1139	14	Attuazione della strategia CLLD
Operazioni attivate Tabella 7 Reg. (Ue) 2022/79		66- Economico (trasformazione e commercializzazione)
Obiettivo Generale Pda GALP	1	Favorire lo sviluppo sostenibile della pesca e dell'acquacoltura
Obiettivo Specifico Pda GALP	1.B	Rafforzamento del sistema di commercializzazione e di promozione
Azione Pda GALP	1.B.1	Acquisto di attrezzature per la vendita, la distribuzione e la trasformazione del prodotto ittico, garantendo l'igiene, la sicurezza, il risparmio energetico



DEFINIZIONI

- “Piccola pesca costiera”: attività di pesca praticate da pescherecci nei mari e nelle acque interne di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi trainati definiti all’articolo 2, punto 1), del regolamento (CE) n. 1799/2006 del Consiglio e di stazza inferiore a 15 GT;
- “Pesca nelle acque interne”: le attività di pesca praticate nelle acque interne a fini commerciali da pescherecci o mediante l’utilizzo di altri dispositivi;
- “Pescatore” - qualsiasi persona fisica che esercita attività di pesca commerciale, a favore di una impresa di pesca.
- “Impresa di pesca” - un’impresa che esegue l’attività di pesca commerciale professionale in ambienti marini, salmastri o dolci, sia in forma autonoma, che collettiva.
- “Armatore di un’imbarcazione da pesca” – persone fisiche, giuridiche, società di armamento tra comproprietari che hanno la disponibilità del peschereccio, anche se non di proprietà e che sono titolari del rapporto lavorativo con l’equipaggio;
- “Proprietario” - persone fisiche o giuridiche in possesso di parti o tutti i 24 carati del peschereccio;
- “Tipologia di Intervento” - I 16 tipi di intervento ammissibili al sostegno FEAMPA sono riportati nell’Allegato IV del Reg. (UE) 2021/1139;
- “Tipologia di Operazione” - Una o più operazioni con codice da 1 a 66 riportate nella Tabella 7 del Reg. (UE) 2022/79.
- “Investimento” - per investimento ci si riferisce a qualsiasi tipologia di spesa legata all’esecuzione di lavori, all’acquisto di attrezzature e di servizi.
- “Piani di Gestione Locali (PLG) – Piani che prevedono le misure coerenti con l’art. 20 del Reg. (UE) 2013/1380.
- IAS - Invasive alien species: una specie esotica invasiva i cui effetti negativi sono considerati tali da richiedere un intervento concertato a livello di Unione in conformità all’articolo 4, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;
- SNAI: la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) è la strategia definita dall’Accordo di Partenariato 2014-2020, basata su un approccio integrato di interventi di sviluppo locale e di rafforzamento di servizi essenziali, inquadrati in strategie territoriali espresse da coalizioni locali di queste aree. Nel ciclo 2021-2027 si continuerà con tale approccio proseguendo nel sostegno di coalizioni già identificate nel ciclo 2014-2020 e identificandone di nuove;
- Strategia macroregionale: un quadro integrato approvato dal Consiglio europeo, che potrebbe essere sostenuto dai fondi UE o nazionali, per affrontare sfide comuni riguardanti un’area geografica definita, connesse agli Stati membri e ai paesi terzi situati nella stessa area geografica, che beneficiano così di una cooperazione rafforzata che contribuisce al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale. L’Italia ha aderito alla Strategia Europea per la Regione Adriatico-Ionica (EUSAIR) e alla Strategia Europea per la Regione Alpina (EUSALP);
- Strategia del bacino marittimo: un quadro strutturato di cooperazione con riguardo a una zona geografica determinata, elaborato dalle istituzioni dell’Unione, dagli Stati membri, dalle loro regioni e, ove del caso, da paesi terzi che condividono un bacino marittimo; tale strategia del bacino marittimo tiene conto delle specifiche caratteristiche geografiche, climatiche, economiche e politiche del bacino marittimo. L’Italia ricade nell’Iniziativa WESTMED.



1. OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI E FINALITÀ DEL BANDO

Nell'ambito del Piano di Azione del GALP "Calabria Jonica", il presente bando contribuisce all'attuazione dell'Azione 1.B.1 "I Acquisto di attrezzature per la vendita, la distribuzione e la trasformazione del prodotto ittico, garantendo l'igiene, la sicurezza, il risparmio energetico", inquadrata nell'Obiettivo Specifico 1.B "Rafforzamento del sistema di commercializzazione e di promozione" e nell'Obiettivo Generale 1 "Favorire lo sviluppo sostenibile della pesca e dell'acquacoltura".

Il FEAMPA, tra le altre, sostiene azioni intese a migliorare la salute, la sicurezza e le condizioni di lavoro, l'efficienza energetica, la qualità delle catture e la sicurezza alimentare.

La presente azione ha quindi l'obiettivo di determinare migliori condizioni igieniche, di sicurezza e lavorative dei pescatori, nonché incrementare la sicurezza alimentare del prodotto ittico, attraverso l'implementazione delle dotazioni di bordo dei pescherecci con dispositivi e soluzioni che vadano oltre i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale e/o comunitaria. La finalità ultima è quella di rendere le imprese di pesca più competitive e resilienti, su basi più sostenibili.

1.1. Risorse disponibili per l'attivazione dell'intervento

Per l'intervento di cui al presente bando sono disponibili risorse finanziarie complessive pari a € 150.000,00, di cui:

- € 75.000,00 = (50%) quota FEAMPA
- € 52.500,00 = (35%) quota Fondo di Rotazione (FdR)
- € 22.500,00 = (15%) quota Regione Calabria

La dotazione finanziaria potrà essere opportunamente incrementata in presenza di progetti ammessi ma non finanziati per assenza di risorse.

1.2. Limite massimo e minimo di spesa ammissibile

Per ciascuna iniziativa progettuale è fissato in € 50.000,00 il limite massimo della spesa ammissibile.

In caso di domanda che risulti ammessa, ma non finanziata per esaurimento delle risorse messe a bando, questa potrà essere finanziata successivamente con scorrimento della graduatoria già approvata in precedenza, secondo le condizioni previste dal bando, qualora il Comitato di Indirizzo del GALP "Calabria Jonica" disponga eventuali successivi stanziamenti a valere sulla medesima all'azione, come specificato nel precedente punto 1.1.

Si precisa che, nel caso di mancato stanziamento di ulteriori risorse, il beneficiario non può vantare alcun diritto verso il GALP.

1.3. Tempi di realizzazione e completamento delle operazioni

Le attività ammesse a finanziamento dovranno essere completate (salvo l'autorizzazione motivata di proroghe)

- entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione nel caso di operazioni riguardanti esclusivamente acquisto di attrezzature;

- entro 18 mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione nel caso di operazioni riguardanti esclusivamente opere edilizie ovvero operazioni riguardanti sia l'acquisto di attrezzature che opere edilizie.

Le attività potranno essere considerate completate e concluse qualora la spesa sostenuta dal soggetto beneficiario raggiunga il limite minimo del 60% della spesa ammessa a contributo, fatta salva la funzionalità delle attività portate a termine.

Sono riconoscibili anche le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2021, purché riferite ad iniziative non concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno, ai sensi dell'art. 63 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e dell'art. 61, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 2021/1139, fermo restando il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità previste dal presente Avviso.

Le spese sostenute anteriormente alla pubblicazione del presente Avviso concorrono alla determinazione della spesa ammissibile e del contributo concedibile.

Tuttavia, ai fini della verifica del raggiungimento della soglia minima del 60% della spesa ammessa a contributo, richiesta per la conclusione dell'operazione, almeno il 30% della spesa complessivamente rendicontata e riconosciuta ammissibile dovrà riferirsi a spese sostenute successivamente alla data di pubblicazione del presente Avviso e riconducibili ad attività e interventi previsti nel progetto finanziato.

Pertanto, le spese sostenute anteriormente alla pubblicazione del presente Avviso non possono, da sole, concorrere al raggiungimento della predetta soglia minima del 60%.

Il mancato rispetto della suddetta condizione comporta l'impossibilità di considerare raggiunta la soglia minima richiesta ai fini della conclusione dell'operazione e della liquidazione del contributo.

La liquidazione e pagamento del contributo avverrà sulla base degli esiti istruttori e delle verifiche della competente struttura dell'O.I. Regione Calabria, nonché in conformità con le disposizioni di Bilancio della Regione Calabria.

2. AREA TERRITORIALE DI ATTUAZIONE

Le azioni previste all'interno di questo obiettivo specifico possono essere realizzate esclusivamente nel territorio del GALP "Calabria Jonica". L'elenco dei comuni è il seguente:

Provincia	Comune	Provincia	Comune
Cosenza	Amendolara	Crotone	Cirò
	Calopezzati		Cirò Marina
	Cariati		Crotone
	Cassano allo Ionio		Crucoli
	Corigliano-Rossano		Cutro
	Crosia		Isola Capo Rizzuto
	Mandatoriccio		Melissa
	Montegiordano		Strongoli
	Pietrapaola	Reggio Calabria	Africo
	Rocca imperiale		Ardore
	Roseto Capo Spulico		Bianco
	Scala Coeli		Bova Marina
	Terravecchia		Bovalino
	Trebisacce		Brancaleone
	Villapiana		Bruzzano Zeffirio

Catanzaro	Badolato		Camini
	Belcastro		Casignana
	Borgia		Caulonia
	Botricello		Condofuri
	Catanzaro		Ferruzzano
	Cropani		Grotteria
	Davoli		Locri
	Guardavalle		Mammola
	Isca sullo Ionio		Marina di Gioiosa Ionica
	Montauro		Monasterace
	Montepaone		Palizzi
	San Sostene		Portigliola
	Santa Caterina dello Ionio		Riace
	Sant'Andrea Apostolo dello Ionio		Roccella Ionica
	Satriano		San Lorenzo
	Sellia Marina		Sant'Illario dello Ionio
	Simeri Cricchi		Siderno
	Soverato		Stignano
	Squillace		Stilo
	Staletti		

3. ATTIVITÀ AMMISSIBILI

Sono ritenuti ammissibili a contributo le operazioni che prevedono investimenti destinati alla realizzazione di investimenti al fine di migliorare la competitività delle aziende, attraverso la mitigazione dei costi di intermediazione, favorendo la vendita diretta del prodotto e la trasformazione delle proprie produzioni. Saranno ammessi gli investimenti proposti a condizione che questi vadano al di là dei requisiti imposti dal diritto dell'Unione o nazionale in materia di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori.

Se l'operazione consiste in un investimento destinato a singole attrezzature, gli aiuti sono concessi una sola volta per lo stesso tipo di attrezzatura e per la stessa impresa beneficiaria nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2029.

4. OPERAZIONI ATTIVATE

L'intervento può attivare soltanto la seguente operazione, per la quale si riportano le indicazioni specifiche:

66- Economico (trasformazione e commercializzazione)

L'operazione è finalizzata a migliorare le performance aziendali attraverso lo sviluppo di attività di impresa finalizzate a fornire valore aggiunto alle produzioni, consentendo alle imprese della pesca di effettuare investimenti:

1. per migliorare il valore aggiunto o la qualità del pesce catturato;
2. che valorizzano i prodotti della pesca, in particolare consentendo ai pescatori di provvedere alla trasformazione, alla commercializzazione e alla vendita diretta delle proprie catture;
3. per gli investimenti innovativi a bordo che migliorano la qualità dei prodotti della pesca.

Gli investimenti di cui al punto 3 sono concessi ai proprietari delle imbarcazioni da pesca, ovvero all'impresa armatrice dell'imbarcazione da pesca, che hanno svolto un'attività in mare per almeno 60 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione dell'istanza.



Se l'operazione consiste in un investimento a bordo, gli aiuti sono concessi una sola volta per lo stesso tipo di investimento e per lo stesso peschereccio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2029. Se l'operazione consiste in un investimento destinato a singole attrezzature, gli aiuti sono concessi una sola volta per lo stesso tipo di attrezzatura e per la stessa impresa beneficiaria nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2029.

N.B.: L'operazione prevede l'ammissibilità di investimenti a bordo ovvero di acquisto e di installazione di attrezzature che vanno al di là dei requisiti previsti dal diritto nazionale o dall'Unione; questo requisito può essere soddisfatto sia realizzando investimenti a bordo ovvero acquisto e installazione di attrezzature non previste obbligatoriamente dalla normativa vigente per quella tipologia di imbarcazione ovvero per la navigazione a cui è abilitata, ovvero incrementando il numero minimo di attrezzature e strumentazione obbligatori previsti; in questa ultima casistica occorre che in sede di controllo e nei 5 anni successivi alla chiusura dell'operazione il beneficiario dovrà mantenere il vincolo delle attrezzature incrementate.

5. APPLICABILITÀ DEGLI AIUTI DI STATO

Il Trattato sul Funzionamento della UE (TFUE) contempla agli articoli 107, 108 e 109, i cosiddetti "Aiuti di Stato", cioè quelle misure di aiuto pubblico alle imprese volte a rafforzarne la competitività che possono provocare distorsioni della concorrenza e minacciare il funzionamento del mercato interno, se non adeguatamente regolate.

L'articolo 10, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 2021/1139, dispone che gli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul Funzionamento della UE (TFUE) non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma del presente regolamento e che rientrano nell'ambito d'applicazione dell'articolo 42 TFUE.

6. SOGGETTI AMMISSIBILI A PRESENTARE ISTANZA DI SOSTEGNO

I soggetti ammissibili a presentare istanza di sostegno, in forma singola o associata, sono:

- Imprese della pesca, compresa la pesca nelle acque interne;
- Pescatori, compresa la pesca nelle acque interne;
- Proprietari di imbarcazioni da pesca, compresa la pesca nelle acque interne¹;
- Armatori di imbarcazione da pesca, compresa la pesca nelle acque interne;

L'istanza di sostegno deve essere presentata dall'armatore ovvero dal proprietario del peschereccio direttamente interessato all'operazione. Nel caso di una domanda di sostegno che prevede l'interessamento di più imbarcazioni da pesca, questa deve essere presentata dall'armatore. Un proprietario potrà presentare una sola istanza per più imbarcazioni nel solo caso in cui è proprietario di tutte le imbarcazioni oggetto di richiesta di contributo.

Non possono presentare domanda di finanziamento coloro i quali abbiano subito una revoca parziale o totale del contributo concesso nell'ambito del PO FEAMP 2014/2020, ovvero del FEP 2007/2013 qualora non abbiano ancora interamente restituito l'importo dovuto, tranne che il provvedimento di revoca e/o il relativo obbligo di restituzione siano ancora sub-iudice.

¹ Si specifica che qualora il richiedente sia il proprietario di un'imbarcazione da pesca, lo stesso deve essere anche armatore della medesima imbarcazione

Ciascun richiedente può presentare una sola domanda di sostegno. In caso di presentazione di un numero di domande superiore a una, verrà presa in considerazione soltanto l'ultima pervenuta, che si considererà sostitutiva di tutte le precedenti

7. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELL'INTERVENTO

Criteri generali di ammissibilità	Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Criteri di ammissibilità del soggetto richiedente	- Il richiedente non rientra nei casi di cui all'art. 138, par. 1 del Reg. (UE EURATOM) 2024/2509 - Il richiedente non rientra nei casi di cui all'art. 11, par. 1 e 3 del Reg. (UE) 2021/1139 - Il richiedente deve avere sede legale e/o operativa all'interno del territorio del GALP "Calabria Jonica" se Armatore, ovvero essere residente in uno dei comuni del medesimo territorio se persona fisica, ovvero l'imbarcazione deve essere iscritta in uno degli uffici circondariali marittimi del medesimo territorio; - Se il richiedente non è il proprietario dell'imbarcazione, occorre che sia in possesso dell'autorizzazione di quest'ultimo
Criteri di ammissibilità relativi alle operazioni attivate	- Le operazioni concorrono all'Obiettivo Specifico 1.1 del FEAMPA 21-27 - L'operazione non deve produrre un aumento della capacità di pesca del peschereccio; - Per investimenti a bordo delle imbarcazioni da pesca, il peschereccio deve aver svolto almeno 60 giorni di pesca nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione dell'istanza.

I requisiti di ammissibilità a finanziamento sopra elencati devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di finanziamento e mantenuti per tutta la durata del progetto.

Il GALP e l'amministrazione regionale si riservano la verifica dei requisiti de quibus, prima dell'ammissione dell'istanza a finanziamento, coincidente con l'approvazione della graduatoria, eccetto che per il DURC la cui verifica sarà effettuata prima dell'emanazione dei singoli decreti di concessione.

8. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

8.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda

Ciascun richiedente potrà presentare una sola istanza, per una o più operazioni; tuttavia, se il richiedente vuole ottenere il sostegno per più imbarcazioni, dovrà presentare una domanda per ciascuna imbarcazione.

La domanda di sostegno dovrà essere sottoscritta dal soggetto richiedente mediante firma autografa o digitale; essa dovrà essere presentata, unitamente agli allegati e alla documentazione richiesta dal bando, dallo stesso o da un suo delegato espressamente dichiarato con atto formale mediante trasmissione a mezzo pec all'indirizzo certificata@pec.galpcalabriajonica.it

L'invio delle domande di sovvenzione dovrà avvenire entro il giorno 05/10/2026



La pec deve riportare nell'oggetto la dicitura "Bando di attuazione dell'azione 1.B.1" e la *denominazione del richiedente*.

La modulistica afferente alle domande di sovvenzione (incluse le dichiarazioni sostitutive previste) è resa disponibile al seguente indirizzo web: www.galpcalabriajonica.it

Tutti i files, compresa la domanda, devono essere esclusivamente in formato PDF.

Una copia completa cartacea del progetto, munita di autocertificazione di copia conforme al documento informatico, potrà essere richiesta dal Responsabile Unico del Procedimento.

La trasmissione della domanda e dei relativi allegati potrà avvenire anche con invii multipli qualora la documentazione sia di dimensioni tali da non poter essere trasmessa in un'unica soluzione, purché tutto il progetto pervenga entro i termini stabiliti.

La domanda sarà inammissibile e non ammessa a valutazione in presenza di una o più delle seguenti irregolarità:

- invio fuori termine;
- invio con modalità diverse da quelle tassativamente indicate.

8.2. Documentazione da allegare alla domanda

Le istanze di ammissione a contributo, fatto salvo il soccorso istruttorio di cui all'art. 6 comma 1 lett. b) della L. n. 241/90, devono contenere la seguente documentazione:

1. Domanda di sostegno redatta secondo il modello allegato al presente bando (allegato 1), sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante;
2. Dichiarazioni (allegato 2)
3. Scheda progettuale (allegato 3) firmata dal richiedente e dal tecnico/progettista, in cui devono essere riportati la descrizione sintetica del progetto, il titolo, gli obiettivi, la descrizione delle attività previste e i bisogni ai quali risponde, il luogo/sito di realizzazione, la descrizione tecnica dettagliata dei lavori proposti completa di elaborati grafici in caso di operazioni che comprendano opere edilizie, il cronoprogramma di realizzazione dal quale emerga una tempistica di esecuzione dell'investimento proposto non superiore a quanto previsto nel paragrafo 1.3, la stima degli indicatori di risultato, il quadro economico dell'intervento.
4. Nel caso in cui l'operazione riguardi infrastrutture e comprenda opere edilizie:
 - a. progetto di fattibilità tecnico-economica o progetto esecutivo (come identificato nel D.lgs. n. 36/2023), che determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto, sviluppato a un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo, quali: l'insieme delle relazioni tecniche, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo riportante anche le voci di spesa relativi agli acquisti e alle spese generali e l'elenco dei prezzi unitari;
 - b. gli interventi che contribuiscono al risparmio energetico o a ridurre l'impatto sull'ambiente devono essere corredati da apposita relazione energetica redatta da un tecnico abilitato;

- c. per le opere edili a misura di natura strutturale e non strutturale (scavi, fondazioni, strutture in elevazione, muri divisorii, rivestimenti, intonaci e impiantistiche strettamente inerenti agli impianti e/o agli accessori) devono essere presentati progetti corredati da computi metrici analitici redatti sulla base delle voci di spesa contenute nel prezzario unico per i lavori pubblici della Regione Calabria. Per le opere/lavori non contemplati nel predetto prezzario si può ricorrere a un'analisi prezzi a firma del tecnico progettista, al fine di verificare la congruità delle spese. Il progetto deve essere sottoscritto dal/i professionista/i qualificato/i ai sensi della vigente normativa, iscritto/i ai relativi albi o collegi professionali e dal titolare dell'impresa richiedente il finanziamento o dal legale rappresentante dell'impresa;
- d. titolo di proprietà, di possesso o di altro diritto reale o personale di godimento, con esclusione del comodato d'uso, che abbia durata sufficiente a garantire la realizzazione dell'investimento ed il rispetto del vincolo di stabilità delle operazioni (cinque anni dalla data di emissione del decreto di saldo finale). In caso di locazione, contratto di affitto ex novo registrato, della durata di 6+6 anni, riportante la clausola di RINUNCIA PREVENTIVA da parte del locatore ad esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione alla scadenza, per i motivi tassativamente indicati dagli artt. 28 e 29 della L. 27 luglio 1978, n. 392, se già vigente;
- e. dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del proprietario del bene immobile oggetto dell'investimento, qualora quest'ultimo non sia il richiedente, di assenso all'esecuzione dell'investimento;

N.B.: Il progetto deve essere sottoscritto dal/i professionista/i qualificato/i ai sensi della vigente normativa, iscritto/i ai relativi albi o collegi professionali e dal titolare dell'impresa richiedente il finanziamento o dal legale rappresentante dell'impresa.

- 5. Dichiarazione di congruità del costo per la fornitura di beni e servizi, sottoscritta dal legale rappresentante (contenuta nell'allegato 3), con allegati almeno tre preventivi afferenti a operatori economici diversi per ciascuna fornitura (corredati da e-mail o PEC di richiesta, e-mail o PEC di risposta). Al fine di essere accettati, i preventivi devono presentare le seguenti caratteristiche:
 - a. essere stati rilasciati antecedentemente alla data di presentazione della domanda e, in caso di scadenza espressa, essere in corso di validità;
 - b. essere confrontabili. Al fine di assicurare la confrontabilità, le richieste di preventivo dovranno essere formulate tutte secondo il medesimo schema indicante le caratteristiche della prestazione richiesta, analogamente le offerte dovranno riguardare prestazioni coerenti con le specifiche indicate nella richiesta;
 - c. prodotti da soggetti che non siano imputabili a un unico centro decisionale, ossia rilasciati da ditte che non hanno il medesimo rappresentante legale/direttore/socio di maggioranza, che non fanno capo ad uno stesso gruppo, e le cui sedi amministrative o legali non abbiano gli stessi indirizzi;
 - d. essere rilasciati da soggetti che non abbiano vincoli di parentela entro il terzo grado, di affinità entro il secondo grado, rapporti di coniugio, o regolati da patto civile di solidarietà, con il beneficiario. Inoltre, tra il beneficiario e la ditta offerente non devono



esserci rapporti di collegamento e/o controllo ai sensi dell'art. 2359 e ss. del Codice Civile;

- e. le ditte contattate per i preventivi di spesa devono essere regolari, specializzate e qualificate (devono risultare iscritte alla Camera di Commercio, per le classi di attività afferenti alla tipologia di fornitura richiesta, avere stato attivo, ecc.); Per le spese non ancora sostenute è ammessa la presentazione di un unico preventivo solamente in caso di esclusività del fornitore (es. in presenza di un brevetto o anche di un bene o servizio che per caratteristiche tecniche e grado di perfezione richiedi una sola ditta può fornire), attestata dal richiedente o suo legale rappresentante e comprovata da idonea documentazione.
6. La documentazione di cui al punto precedente deve essere presentata anche per l'eventuale affidamento degli incarichi professionali per i servizi tecnici, amministrativi e contabili (progettazione, rendicontazione, ecc.) afferente all'istanza;
7. Per le spese già sostenute in data antecedente la presentazione della domanda sostegno: copia dei giustificativi di spesa, riportanti l'esatta indicazione dei beni forniti o da fornire (in caso di acconto di fornitura), corredati dalla documentazione di tracciabilità della spesa, elenco delle spese sostenute e una relazione sulla congruità dei costi corredata da eventuali preventivi già in possesso del richiedente; inoltre una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, che attesti che la stessa spesa non è stata fatta oggetto di altri precedenti finanziamenti pubblici di qualsiasi natura né indennizzi assicurativi e/o risarcimenti;
8. DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) del richiedente in corso di validità (qualora il DURC non sia regolare, la domanda non sarà ammessa a valutazione);
9. Nel caso di investimenti a bordo:
 - a. certificazione rilasciata dall'autorità marittima competente, attestante che l'imbarcazione ha svolto un'attività in mare per almeno 60 gg. nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno; qualora non fosse possibile l'attestazione dell'autorità marittima il possesso del requisito deve essere dichiarato e documentato dal richiedente (per es. documentazione commerciale o libretto di consumo carburante);
 - b. dichiarazione del tecnico progettista che attesti che gli interventi previsti non aumentano la capacità di pesca del peschereccio e che l'attrezzatura prevista dal progetto non accresca l'abilità di un peschereccio di individuare i pesci;
 - c. dichiarazione resa dal/i proprietario/i dell'imbarcazione attestante l'assenso all'esecuzione degli interventi previsti, qualora il richiedente sia diverso dal/i proprietario/i (allegato 4);
10. Copia della licenza di pesca / attestazione provvisoria
11. Ogni altro documento, se necessario, atto a dimostrare la determinazione del punteggio da attribuire in sede di valutazione del progetto, secondo i criteri indicati nel par. 12.



9. SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute successivamente alla data di presentazione dell'istanza di finanziamento. Sono, altresì, riconoscibili anche spese precedenti, purché sostenute dopo il 01/01/2021 e afferenti ad operazioni non concluse alla data di presentazione dell'istanza di finanziamento, come stabilito dall'art. 63 del Reg. (UE) n.2021/1060, fermo restando l'ammissibilità della stessa.

Non possono essere selezionate per il sostegno FEAMPA le operazioni materialmente completate o pienamente attuate prima che l'istanza di sostegno a valere sul Programma sia stata presentata dal beneficiario, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno

In particolare:

- nel caso di operazioni riguardanti esclusivamente opere edilizie, l'operazione può essere definita materialmente completata o pienamente attuata quando sono terminati gli acquisti dei materiali e l'opera è conclusa, dimostrato dai relativi giustificativi di trasporto e/o spesa, ovvero l'operazione è funzionante, ai fini dell'obiettivo del progetto, anche se non sono terminate le opere;
- nel caso di operazioni riguardanti esclusivamente acquisto di attrezzature l'operazione può essere definita materialmente completata o pienamente attuata con la fornitura dell'ultima attrezzatura (la data è desumibile dal documento di trasporto) ovvero l'operazione è funzionante, ai fini dell'obiettivo del progetto, anche se non sono state fornite tutte le attrezzature;
- nel caso di operazioni riguardanti sia l'acquisto di attrezzature che opere edilizie, l'operazione può essere definita materialmente completata o pienamente attuata, quando entrambe le fattispecie di cui ai punti precedenti sono contemporaneamente soddisfatte;
- nel caso di attivazione di più azioni con il medesimo Avviso Pubblico, l'operazione si intende materialmente completata o pienamente attuata quando tutte le operazioni che costituiscono l'istanza generale sono materialmente completate o pienamente attuate.

Le indicazioni in materia di spese ammissibili sono contenute nelle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027 approvate dal Tavolo Istituzionale e con Decreto n. 112481 del 07/03/2024 dell'AdG PN FEAMPA 2021-2027. Per tutto quanto non riportato in dette linee guida si fa riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 10 marzo 2025, n. 66, recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027.

Nell'ambito dell'operazione attivabile con l'intervento de quo, le categorie di spesa ammissibile riguardano i costi sostenuti per:

- Spese per lavori;
- Spese per beni e servizi;
- Locazione finanziaria;
- Ammortamento;
- Spese generali.

In particolare, per quanto riguarda le spese per beni e servizi, si riporta, a titolo esemplificativo, una lista indicativa non esaustiva delle spese ammissibili:



- acquisto di macchinari e attrezzature per investimenti relativi al commercio al dettaglio svolti nell'azienda quando tale commercio formi parte integrante dell'impresa di pesca;
- investimenti in attrezzature strumentali e tecnologiche necessari alla realizzazione del progetto;
- acquisto di programmi informatici necessari alla realizzazione dell'intervento, ivi inclusi gli affidamenti per la realizzazione di programmi non esistenti, adattamenti e personalizzazioni;
- servizi e tecnologie per l'ingegnerizzazione di software/hardware;
- acquisto di attrezzatura informatica, compreso il relativo software specifico/specialistico;
- spese materiali per studi di fattibilità che comprendono indagini/analisi preliminari/progettazione, etc. (ad es. chimico-fisiche, verifiche strutturali, rilievi geologici);
- acquisto di mezzi/attrezzature atti al trasporto dei prodotti ittici per i quali non si può interrompere la catena del freddo, quali
 - cassoni coibentati e sistemi di refrigeramento delle celle frigorifere;
 - automezzi dotati di coibentazione e gruppo frigorifero;
 - automezzi dotati di cassoni refrigerati con atmosfera controllata;

Gli investimenti ammessi riguardano esclusivamente l'acquisto di autoveicoli nuovi di fabbrica. Non è ammissibile l'acquisto di autoveicoli usati.

Gli automezzi devono essere equipaggiati con attrezzature di refrigerazione e/o di coibentazione che rispettino la catena del freddo, essenziali per il trasporto delle produzioni ittiche.

- fornitura e posa in opera di celle frigorifere;
- spese per impianti che producono energia da fonti rinnovabili per uso esclusivamente aziendale, nei limiti del 30% della spesa riconosciuta ammissibile;
- retribuzioni e oneri del personale dipendente strettamente connessi alla realizzazione dell'intervento;
- spese di consulenza professionale per le attività previste da progetto;
- viaggi e trasferte del personale non amministrativo;
- servizi di diffusione per la pubblicizzazione e promozione del progetto: elaborazione di report, materiali di diffusione (pubblicazioni finali e pubblicità), incontri e seminari (locazioni e utenze, noleggi e leasing di attrezzature, altri servizi di supporto quali allestimenti, interpretariato, animazione, spazi pubblicitari, ecc.);

Spese generali

Per gli investimenti non soggetti all'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici, sono ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale delle altre spese ammissibili a beneficiare del finanziamento FEAMPA. La percentuale indicata è valida per le spese riferite unicamente ad un progetto finanziato. Nel caso in cui fanno riferimento a più attività, il calcolo avverrà mediante l'applicazione di equi "criteri di imputazione", secondo un metodo di ripartizione oggettivo e giustificato.



Nell'ambito di dette spese rientrano a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- le spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se previsto da prescrizioni
- dell'AdG;
- le spese di progettazione e di direzione dei lavori
- le spese per la costituzione di ATI/ATS etc.;
- nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti;
- le spese per consulenza tecnica e finanziaria, comprese quelle per la predisposizione dell'istanza, nonché
- le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché
- le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata;
- le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'AdG;
- i costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione (locazioni, telefono, luce, riscaldamento, personale amministrativo, canoni, manutenzione attrezzature ufficio, carta, fotocopie, ecc.) da computare per quota parte di utilizzo del progetto;
- ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei fondi costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario, anche soggetto pubblico, purché direttamente afferenti a dette operazioni;
- spese di materiale di consumo per la realizzazione dell'intervento entro i limiti del costo unitario previsto per legge.

Nell'ambito delle spese generali per la progettazione, direzione lavori, consulenza tecnica e finanziaria, perizie tecniche o finanziarie, ai fini della verifica sulla congruità di tali costi, è necessaria la presentazione di tre preventivi di spesa confrontabili, prodotti da soggetti indipendenti. Ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile.

10. SPESE NON AMMISSIBILI

In generale, le spese non sono ammissibili se non pertinenti all'investimento e non funzionali alla realizzazione dello stesso. Non saranno considerate ammissibili le spese sostenute al di fuori del periodo di eleggibilità del progetto. Non sono altresì ammesse le spese necessarie per adeguare i beni mobili e/o immobili ai requisiti minimi imposti dalla legge. Le spese non ammesse ma funzionali al progetto resteranno a carico del beneficiario.



Per la specificazione ulteriore delle spese non ammissibili, ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera a) del Reg. (UE) 2021/1060, si rimanda al corrispondente paragrafo del documento "Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027" che a tal fine, si considera parte integrante del presente bando.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, non sono ammissibili ai fini del presente bando i seguenti costi:

- IVA, tributi e oneri fiscali, previdenziali e assicurativi, salvo il caso in cui non siano recuperabili dal beneficiario, sempre che siano strettamente legati all'operazione finanziata;
- interventi di riparazione e /o manutenzione ordinaria;
- contributi in natura;
- oneri concessori;
- materiale di consumo connesso all'attività ordinaria del beneficiario e per il quale non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- spese relative ad opere in subappalto;
- spese per viaggio, vitto e alloggio;
- spese per procedure amministrative, brevetti e bandi di gara
- investimenti che comportano la sola acquisizione di immobili;
- acquisto di arredi, attrezzature di ufficio diverse da attrezzature informatiche non strettamente legate alla linea di produzione;
- opere di abbellimento, parcheggi e spazi verdi;
- affitto/locazione di terreni/edifici;
- noleggio/affitto/comodato di terreni/edifici;
- acquisto autoveicoli e mezzi di trasporto;
- edifici ad uso residenziale;
- spese di rappresentanza per il beneficiario c/o le pubbliche amministrazioni;
- acquisto di materiale/beni/macchinari/attrezzature usate;
- macchine sprovviste di marchio/dichiarazione di conformità CE;
- adeguamenti obblighi di legge;

11. INTENSITÀ DELL'AIUTO PUBBLICO

L'aliquota massima del contributo pubblico erogato ai beneficiari è pari al 50% della spesa totale ammissibile al beneficio. In deroga, aliquote massime specifiche di intensità di aiuto sono riportate nella tabella sotto riprodotta.

NR RIGA (ALLEGATO III REG. (UE) 2021/1139)	CATEGORIA SPECIFICA DI OPERAZIONE	CONTRIBUTO PUBBLICO (% SPESA AMMESSA)
7	Operazioni connesse alla piccola pesca costiera	100
14	Operazioni che soddisfano tutti i criteri seguenti: (i). interesse collettivo; (ii). beneficiario collettivo; (iii). elementi innovativi oppure pubblico accesso garantito ai loro risultati.	100
18	Operazioni a sostegno di prodotti, processi o attrezzature innovativi nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione	75

Nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui alle righe riportate nella tabella, si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto, così come previsto all'art. 41 del Reg. (UE) 2021/1139.

In relazione ai criteri previsti per la categoria di operazioni di cui alla riga 14 – Allegato III Reg. UE 2021/1139, di seguito le definizioni in dettaglio:

- Interesse collettivo: il criterio dell'interesse collettivo è riferito all'operazione, in quanto gli investimenti devono essere intrapresi nell'interesse collettivo di una categoria o di un'organizzazione e quindi avere una portata più ampia di singoli interessi individuali, ossia corrispondere a un'operazione compiuta nell'interesse di tutti. Quello che rileva, quindi, è la finalità nell'utilizzo collettivo del bene/servizio creato e non la tipologia di soggetto che realizza l'operazione;
- Beneficiario collettivo: gli organismi plurisoggettivi previsti nel nostro ordinamento con struttura associativa che perseguono finalità che travalicano l'interesse economico dell'ente collettivo, essendo preordinati alla soddisfazione di interessi dei membri che compongono l'ente collettivo o di tutta la collettività;
- Elementi innovativi: per la valutazione degli elementi innovativi di un progetto, l'AdG utilizza come riferimento i manuali OCSE di Frascati 2015 e Oslo 2018, che rappresentano i principali orientamenti internazionali per le definizioni e le metodologie in ambito di ricerca, sviluppo ed innovazione, nonché la norma ISO 56002, prima linea guida internazionale sui sistemi di gestione dell'innovazione.

Nel caso di raggruppamenti temporanei, essendo i beneficiari individuati tra tutti i soggetti che presentano istanza e non dal solo capofila, per soddisfare il requisito di beneficiario collettivo, è necessario fare riferimento a tutti i singoli partecipanti al raggruppamento.

12. CRITERI DI SELEZIONE

I criteri per la selezione dell'intervento sono riportati nella tabella che segue.



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE CALABRIA



OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C ($0 < C < 1$)	Peso (Ps)	Punteggio $P = C * Ps$
CRITERI TRASVERSALI				
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile (T1)	T1=NO C=0 T1=SI C=1	1	
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro (T2)	T2 (o media) >40 anni C=0 T2 (o media) <40 anni C=1	1	
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE				
SR1	Il richiedente (R1) è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	R1=Micro C=1 R1 = Piccola C=0,8 R1=Media C=0,6	15	
SR2	Il richiedente (R2) è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR 125:2022	R2=SI C=1 R2=NO C=0	1	
SR3	Esperienza del richiedente (R3) nel campo dell'inclusione sociale	R3=SI C=1 R3=NO C=0	1	
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità (R4)	ULA=0 C=0 $0 < ULA < 1$ C=0,5 ULA > 1 C=1	1	
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE				
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'azione (Q1)	Q1=alta C=1 Q1=media C=0,6 Q1=bassa C=0,4	25	
Q2	Livello di innovazione tecnologica mediante la valutazione del costo degli investimenti a carattere innovativo sul costo totale dell'investimento (Q2)	R=Costo investimento innovazione/Costo totale dell'intervento C = 0 ($R < 0,05$) C = 0,5 ($0,05 \leq R \leq 0,4$) C = 1 ($R > 0,4$)	15	
CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE				
SO4	L'iniziativa riguarda l'utilizzo di specie alloctone dannose non ancora presenti nell'elenco IAS, nonché delle esotiche invasive che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 6 del Reg (UE) 2014/1143 (O4)	O2=SI C=1 O2=NO C=0	3	
SO9	L'iniziativa prevede investimenti per fornire valore aggiunto alle produzioni della pesca (O9)	R=Costo investimento tematico/Costo totale C=0 ($R < 0,05$) C=0,5 ($0,05 \leq R \leq 0,4$) C=1 ($R > 0,4$)	10	
SO11	L'iniziativa prevede investimenti per limitare l'uso di contenitori plastici non riciclabili a bordo delle imbarcazioni da pesca (O11)	R=Costo investimento tematico/Costo totale C=0 ($R < 0,05$) C=0,5 ($0,05 \leq R \leq 0,4$) C=1 ($R > 0,4$)	3	

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C ($0 < C < 1$)	Peso (Ps)	Punteggio $P = C * P_s$
SO12	Esistenza di un business plan o di un piano d'azione per garantire la sostenibilità economica del progetto (O12)	O6=SI C=1 O6=NO C=0	3	
SO13	L'iniziativa prevede investimenti volti a sviluppare o introdurre sistemi di gestione e organizzativi innovativi o migliorati (O13)	O7=SI C=1 O7=NO C=0	3	
SO14	L'operazione prevede investimenti volti all'aumento del valore aggiunto attraverso la vendita diretta delle catture (O14)	R=Costo investimento tematico/Costo totale C=0 ($R < 0,05$) C=0,5 ($0,05 \leq R \leq 0,4$) C=1 ($R > 0,4$)	15	
SO15	L'iniziativa prevede investimenti per lo sviluppo o introduzione di sistemi di imballaggio e/o trasporto innovativi tracciati a ridotto impatto ambientale per i prodotti della pesca (O15)	R=Costo investimento tematico/Costo totale C=0 ($R < 0,05$) C=0,5 ($0,05 \leq R \leq 0,4$) C=1 ($R > 0,4$)	3	
TOTALE			100	

Il calcolo del punteggio per ogni criterio di selezione P_i è dato da:

$$P_i = C_i \times P_{si}$$

ove:

- i rappresenta l'i-esimo criterio di selezione
- C_i è un coefficiente adimensionale compreso tra 0 e 1 che esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C_i) verrà comunque approssimato alla seconda cifra decimale qualora derivante da un calcolo matematico
- P_{si} è il peso dato all'i-esimo criterio di selezione. La somma di tutti i pesi dei criteri utilizzati è pari a 100.

Il punteggio complessivo P dato ad un'operazione o gruppo di operazioni sarà dato da:

$$P = \sum_i P_i$$

con

- $I = 1, \dots, N$
- N = numero di criteri di selezione presenti nella tabella dei criteri sopra riportata

Il punteggio P è compreso tra 0 e 100 ed il valore risultante dal calcolo dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale.

L'operazione che non consegua un punteggio minimo pari a 40 non è ammissibile al finanziamento.

In caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due beneficiari, per la compilazione delle graduatorie, si applicherà il criterio preferenziale dell'età del beneficiario (rappresentante legale della società) dando priorità ai più giovani.

13. NOTA METODOLOGICA AI CRITERI DI SELEZIONE

N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	NOTA METODOLOGICA
CRITERI TRASVERSALI		
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile (T1)	Il legale rappresentante è di sesso femminile, ovvero la maggioranza delle quote dell'organo decisionale è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro della componente femminile sulla forza lavoro complessiva del richiedente deve essere calcolata in termini di ULA; tale rapporto dovrà essere superiore al 50% per il conseguimento del valore pari ad 1 del coefficiente C
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro (T2)	Minore età del legale rappresentante, ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero la minore età della forza lavoro, così come la forza lavoro totale, deve essere calcolata in termini di ULA; il rapporto tra la forza lavoro di unità lavorative con età inferiore o uguale ad anni 40 e la forza lavoro totale dovrà essere superiore al 50% per il conseguimento del valore pari ad 1 del coefficiente C
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE		
SR1	Il richiedente (R1) è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	I dettagli sui parametri di riferimento delle PMI sono contenuti nella Raccomandazione dell'Unione Europea n. 2003/361/CE, recepita in Italia con il Decreto Ministeriale 18 aprile 2005. Il criterio mira a favorire le imprese aventi parametri di forza lavoro e consistenza dei bilanci più piccoli
SR2	Il richiedente (R2) è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	Riferimento alle linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere previsto dall'UNI Ente Italiano di Normazione
SR3	Esperienza del richiedente (R3) nel campo dell'inclusione sociale	Dovrà essere valutato se il richiedente ha partecipato a corsi di formazione ovvero ha lavorato nel campo del sociale, anche in maniera volontaria, ovvero ha avviato processi di inclusione sociale. Nel caso di imprese tale requisito per essere valutato con coefficiente C pari ad uno, può essere posseduto dal rappresentante legale, amministratore unico ovvero da uno dei componenti dell'organo decisionale.
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità (R4)	Il parametro deve essere sempre calcolato in termini di ULA, assegnando il valore zero al coefficiente C nel caso di ULA per i dipendenti con disabilità pari a zero e valore del coefficiente C pari ad 1 nel caso di ULA per i dipendenti con disabilità pari a valore massimo. Il criterio viene valutato attraverso una distribuzione a gradini declinata dall'Organismo attuatore. Ad esempio, C=0 ULA=0; C=0,25 0<ULA<1; C=0,50 1<ULA<2; C=0,75 2<ULA<3; C=1 ULA>3
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE		
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'azione (Q1)	Il livello di coerenza è valutato in: alto quando il progetto è coerente e pienamente rispondente alla necessità di rendere competitivo, resiliente e sostenibile il settore della piccola pesca costiera, medio quando non è del tutto rispondente alle esigenze del settore e basso quando centra parzialmente l'obiettivo dell'azione.
Q2	Livello di innovazione tecnologica	Il criterio mira a misurare il livello di innovazione tecnologica della

N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	NOTA METODOLOGICA
	mediante la valutazione del costo degli investimenti a carattere innovativo sul costo totale dell'investimento (Q2)	proposta e si valuta mediante il calcolo della percentuale della spesa prevista per investimenti quali acquisto di nuove attrezzature, apparecchiature tecnologiche/strumenti digitali/ICT nonché investimenti immateriali in R&S specifiche per innovare l'impresa
CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE		
SO4	L'iniziativa riguarda l'utilizzo di specie alloctone dannose non ancora presenti nell'elenco IAS, nonché delle esotiche invasive che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 6 del Reg (UE) 2014/1143 (O4)	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente C dovrà prevedere investimenti finalizzati all'utilizzo di specie alloctone dannose non ancora presenti nell'elenco IAS, nonché delle esotiche invasive che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 6 del Reg. (UE) 2014/1143
SO8	L'iniziativa prevede investimenti per lo sviluppo o introduzione di sistemi di imballaggio e/o trasporto innovativi tracciati a ridotto impatto ambientale per i prodotti della pesca (O8)	Il criterio viene valutato mediante il calcolo della percentuale della spesa prevista per investimenti volti all'introduzione di sistemi di imballaggio e/o trasporto innovativi tracciati e a ridotto impatto ambientale per i prodotti della pesca
SO9	L'iniziativa prevede investimenti per fornire valore aggiunto alle produzioni della pesca (O9)	Per la valorizzazione del pescato si intendono tutti quegli investimenti di cui all'art. 28, par.1, lettere a) e b) del Reg. (UE) 2022/2473
SO12	Esistenza di un business plan o di un piano d'azione per garantire la sostenibilità economica del progetto (O12)	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente C, dovrà prevedere la redazione di un business plan o di un piano d'azione per garantire la sostenibilità economica del progetto
SO13	L'iniziativa prevede investimenti volti a sviluppare o introdurre sistemi di gestione e organizzativi innovativi o migliorati (O13)	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente C, dovrà prevedere investimenti volti a sviluppare o introdurre sistemi di gestione e organizzativi innovativi o migliorati
SO14	L'operazione prevede investimenti volti all'aumento del valore aggiunto attraverso la vendita diretta delle catture (O14)	Il criterio viene valutato mediante il calcolo della percentuale della spesa prevista per investimenti volti all'aumento del valore aggiunto attraverso la vendita diretta delle catture

14. INDICATORI DI RISULTATO E INDICATORI AMBIENTALI

La proposta di progetto deve contribuire a raggiungere gli obiettivi della Strategia di Sviluppo Locale del GALP "Calabria Jonica", che per l'Azione 1.B.1, volta innescare processi virtuosi di sviluppo locale duraturi e sostenibili attraverso investimenti tesi a migliorare il valore aggiunto e la qualità del pesce catturato, a ottenere migliori risultati nella trasformazione e commercializzazione del prodotto, nonché a ridurre gli impatti ambientali dei sistemi di trasformazione e commercializzazione, prevede i seguenti prodotti e risultati attesi:

Tipologia di indicatore	Indicatore	Valore atteso
Risultato	Numero di azioni	10

La proposta di progetto deve contribuire inoltre al raggiungimento degli obiettivi della strategia del PN FEAMPA conformemente a quanto riportato nell'allegato 1 al Reg. (UE) 2021/1139, ed in relazione a quanto riportato per l'OS 1.1, i cui obiettivi di risultato sono i seguenti:

Indicatori di risultato dell'intervento presenti nel PN-FEAMPA 21-27

CODICE OPERAZIONE	CODICE INDICATORE	DESCRIZIONE	UNITÀ DI MISURA
66	CR 04	Imprese con un fatturato elevato	Numero di entità

Indicatori di risultato ambientali

CODICE OPERAZIONE	INDICATORI DI PRODOTTO PER IL MONITORAGGIO AMBIENTALE	UNITÀ DI MISURA
66	N° di furgoni refrigerati elettrici o ibridi finanziati	Numero
	N° di furgoni refrigerati ad alta efficienza e/o che utilizzano gas refrigeranti meno climalteranti finanziati sul totale*	Numero
	N° di interventi che non prevedono nuova impermeabilizzazione del suolo (dove pertinente)	Numero
	N° di interventi sulle strutture esistenti che ne prevedono la riqualificazione edilizia e/o urbanistica	Numero

N.B.: Sono contrassegnati con un asterisco gli indicatori che permettono di verificare il contributo attivo del Programma agli obiettivi relativi al principio del DNSH.

In fase di presentazione dell'istanza il richiedente dovrà dichiarare il valore previsionale degli indicatori sopra riportati (sia specifici per la Strategia di Sviluppo Locale del GALP, sia quelli generali FEAMPA), anche qualora uno di essi assuma valore 0 o risulti non pertinente (np). Non potranno essere ammesse iniziative per le quali tutti gli indicatori di risultato assumono valore previsionale pari a 0 o risultino non pertinenti sia per quelli associati alla strategia del GALP sia per quelli associati alla strategia generale FEAMPA.

In sede di domanda di pagamento finale (saldo) dovrà obbligatoriamente essere valorizzato il valore raggiunto.

15. COEFFICIENTE CLIMATICO ED AMBIENTALE

Le percentuali riportate nella tabella che segue sono relative alla contribuzione dell'intervento alla mitigazione climatica ed ambientale. Il valore si riferisce alla percentuale calcolata sulla quota finanziaria UE.

INTERVENTO	CODICE	COEFFICIENTE %	
		CLIMATICO	AMBIENTALE
Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi, competitivi e attraenti	111402	40	40



16. VINCOLI DI ALIENABILITÀ E DI DESTINAZIONE

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato.

Il beneficiario è tenuto a rispettare quanto previsto dall'art.65 del Reg. (UE) 2021/1060 e in particolare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali di cui all'articolo 65, paragrafo 1 del citato Regolamento

17. OBBLIGHI SPECIFICI DELL'INTERVENTO

I beneficiari, al fine dell'ottenimento e del mantenimento del sostegno pubblico di cui al presente bando, sono tenuti a rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale per ottenere e/o mantenere il contributo richiesto. A tal fine devono:

- assicurare la conservazione della documentazione giustificativa del periodo di realizzazione dell'azione/intervento, ivi compreso quella per i requisiti per l'ammissibilità, per almeno 5 (cinque) anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione. I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati, comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o di documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Il periodo di conservazione è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione Europea;
- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- utilizzare un conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, all'iniziativa; su tale conto devono essere effettuate sia le operazioni in uscita sia quelle in entrata (pagamenti e incassi). Fanno eccezione i pagamenti effettuati in data antecedente alla presentazione della domanda di contributo. Il conto corrente dedicato può essere modificato previa motivata comunicazione alla Regione, da presentare prima dell'effettuazione del pagamento;
- rispettare gli adempimenti connessi alla normativa in vigore in materia di salute, sicurezza nei luoghi di lavoro, contrattazione collettiva, nonché in materia ambientale;
- contabilizzare gli investimenti, materiali e immateriali, in conformità alle disposizioni di legge e ai principi contabili;
- assicurare il proprio supporto alle verifiche e a eventuali sopralluoghi delle Autorità europee, statali, regionali, nonché assicurare l'accesso ad ogni altro documento ritenuto utile e consentirne l'eventuale acquisizione;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione regionale e al GALP "Calabria Jonica" per monitorare il progetto e il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità dell'azione, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;



- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione prevista;
- a rispettare le condizioni di cui al paragrafo 2 dell'art. 11 del Reg. (UE) n. 2021/1139 per tutto il periodo di attuazione dell'intervento e per un periodo di cinque anni successivi decorrenti dalla data di pagamento finale;
- rispettare le disposizioni di cui alle Linee guida per l'ammissibilità delle spese e al Manuale delle procedure e dei controlli dell'O.I. Regione Calabria.

18. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

18.1. Ricevibilità da parte GALP

Il Responsabile del Procedimento del GALP procede alla ricezione delle istanze, all'attribuzione di un numero di protocollo di arrivo e alla formazione del fascicolo di iniziativa.

Per verificare la ricevibilità della domanda presentata rispetto a quanto stabilito nel presente Bando la Commissione del GALP, costituita da Direttore, RAF e Coordinatore Tecnico, dopo avere verificato:

- i tempi di presentazione della domanda;
- le modalità di presentazione;
- la completezza dei dati riportati in domanda e la sua sottoscrizione;
- la completezza della documentazione presentata;

procede, una volta siglato l'elenco dei documenti, e compilata la check-list di controllo, alla definizione del verbale riportante le determinazioni relative alla ricevibilità o meno della istanza.

L'assenza di uno solo dei requisiti di cui ai punti precedenti comporterà la non ricevibilità della domanda, l'archiviazione della stessa come "non ricevibile" e la contestuale comunicazione, ai sensi della L. n. 241/1990, ai Richiedenti, da parte del Responsabile del Procedimento del GALP.

Le Domande ricevibili sono successivamente sottoposte alla "Valutazione di coerenza dell'iniziativa con il Piano di Azione" da parte della Commissione.

18.2. Valutazione di coerenza dell'iniziativa con il Piano di Azione del GALP

Per le domande ritenute ricevibili sarà effettuata a cura della Commissione la valutazione di coerenza delle iniziative con il Piano di Azione. Le domande ritenute "non coerenti" saranno archiviate con contestuale comunicazione ai Richiedenti, ai sensi della L. n. 241/1990, da parte del Responsabile del Procedimento.

Le Domande "coerenti" con il Piano di Azione saranno trasmesse dal Responsabile del Procedimento alla Regione Calabria per l'esame di "Ammissibilità".

18.3. Avvio dell'istruttoria da parte della Regione Calabria

Il Responsabile del Procedimento della Regione Calabria procede alla ricezione delle istanze, all'attribuzione di un numero di protocollo di arrivo e di un codice alfanumerico univoco da utilizzare nelle comunicazioni dirette al richiedente e al GALP, alla formazione del fascicolo di iniziativa,



all'avvio delle verifiche sulle dichiarazioni rese. Qualora le verifiche sulle autodichiarazioni rese in sede di domanda di partecipazione al bando evidenzino dichiarazioni mendaci, l'Amministrazione regionale procede all'annullamento del finanziamento assentito e al recupero, come per legge, del contributo eventualmente percepito. Procede, quindi, alle segnalazioni del caso alle Autorità competenti.

L'esame delle domande sarà effettuato dal Dipartimento Agricoltura e sviluppo rurale della Regione Calabria attraverso una Commissione di valutazione all'uopo nominata.

Il Responsabile del Procedimento supporta la Commissione di valutazione nelle sue attività.

Per ogni domanda di contributo, il fascicolo dell'iniziativa contiene:

- la domanda firmata in originale e tutta la documentazione allegata, ove prevista;
- la documentazione relativa all'attività istruttoria svolta (richieste di integrazione documenti, ecc.);
- i verbali relativi alle diverse fasi del procedimento amministrativo (istruttoria, controlli amministrativi, controllo in loco, ecc.).

La copertina del fascicolo deve riportare almeno i seguenti elementi:

- Codice Unico Identificativo;
- Codice Unico di Progetto (CUP);
- Identificativo del richiedente;
- Codice dell'iniziativa a cui si riferisce la domanda.

Il fascicolo deve essere ordinato in modo da garantire la conservazione e la reperibilità di tutta la documentazione. Gli archivi sono gestiti nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza dei dati e sulla tutela della privacy e devono essere conservati per almeno dieci anni dalla data di chiusura del Programma Nazionale FEAMPA. L'archivio deve essere ordinato per singola misura/iniziativa. I fascicoli relativi alle singole domande devono essere inseriti nell'archivio della misura/iniziativa corrispondente.

18.4. Soccorso istruttorio

Per il controllo, sia amministrativo che tecnico, la Commissione di valutazione potrà richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. b) della Legge n. 241/1990 documentazione integrativa e/o precisazioni (rilascio di dichiarazioni, rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete, ecc.) ritenuti necessari per il completamento dell'attività istruttoria.

18.5. Valutazione di ammissibilità

La Commissione di Valutazione, avvalendosi dell'eventuale supporto del Responsabile del Procedimento:

- procede all'esame delle caratteristiche tecnico-economiche di ciascun progetto, ivi compresa la rispondenza alla normativa comunitaria/nazionale/regionale in vigore;
- provvede a compilare apposita check-list di Ammissibilità;
- provvede a stilare apposita scheda delle spese Ammissibili.



Ad ogni buon fine, si rappresenta che l'espletamento della fase di valutazione di ammissibilità delle domande presentate dovrà essere svolta sulla base delle indicazioni previste dal “Manuale delle Procedure e dei Controlli – Disposizioni Procedurali dell'ADG” approvate con decreto Direttoriale prot. n. 0060081 del 07/02/2024 della DG PEMAC.

18.6. Assegnazione del punteggio e redazione della graduatoria degli ammessi e dell'elenco degli esclusi

La Commissione di Valutazione provvede ad assegnare alle domande “*ammissibili*” un punteggio sulla base dei criteri di selezione.

Per ciascuna iniziativa, la Commissione, effettuate le valutazioni di competenza, constatata la congruità dei costi dell'investimento e l'ammissibilità della spesa, provvederà ad assegnare un punteggio di merito a ciascuna istanza, sulla base della griglia di selezione.

La Commissione di valutazione predisporrà, quindi, l'elenco delle domande risultate non ricevibili e non ammissibili, con la relativa motivazione.

La Commissione di valutazione, alla fine dei lavori, provvederà a trasmettere gli atti al Responsabile del Procedimento.

La relativa graduatoria provvisoria nonché l'elenco delle domande escluse (non ricevibili, non ammissibili) con relativa motivazione, saranno approvate con Decreto Dirigenziale che sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale regionale (BURC) e nel sito istituzionale della Regione Calabria, nonché notificato al GALP.

La pubblicazione della graduatoria provvisoria assolve all'obbligo della comunicazione:

- ai soggetti ammessi, del punteggio attribuito;
- ai soggetti esclusi, dell'archiviazione della richiesta.

Tutti gli interessati, entro i 7 giorni successivi alla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, potranno richiedere al Dipartimento Agricoltura e sviluppo rurale il riesame della domanda.

Dopo avere esaminato i ricorsi, il Dipartimento Agricoltura e sviluppo rurale approverà con apposito Decreto Dirigenziale, che verrà pubblicato nel BURC e nel sito ufficiale, nonché notificato al GALP, la graduatoria definitiva delle domande ammesse ed escluse, con indicazione delle motivazioni di esclusione, per queste ultime.

La pubblicazione della graduatoria definitiva nel BURC e nel sito istituzionale assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti.

Ad ogni buon fine, si rappresenta che l'espletamento della fase di valutazione di ammissibilità delle domande presentate dovrà essere svolta sulla base delle indicazioni previste dal “Manuale delle Procedure e dei Controlli – Disposizioni Procedurali dell'ADG” approvate con decreto Direttoriale prot. n. 0060081 del 07/02/2024 della DG PEMAC.

19. ATTUAZIONE DEL PROGETTO E OBBLIGHI

19.1. Tempi di esecuzione e rendicontazione dei progetti

Il tempo massimo concesso per l'esecuzione degli interventi finanziati è stabilito in:



- 6 mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione nel caso di operazioni riguardanti esclusivamente acquisto di attrezzature;
- 18 mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione nel caso di operazioni riguardanti esclusivamente opere edilizie ovvero operazioni riguardanti sia l'acquisto di attrezzature che opere edilizie.

La verifica del rispetto del termine stabilito per l'esecuzione degli interventi sarà effettuata sulla base della documentazione presentata a corredo della domanda di pagamento.

Il termine per la rendicontazione del progetto tramite presentazione dell'istanza di Saldo di cui al successivo paragrafo 19.8, è fissato entro i 60 giorni successivi al termine di esecuzione del progetto stabilito nel decreto di concessione del contributo.

19.2. Contabilità separata

Il destinatario del finanziamento è tenuto ad adottare e mantenere una contabilità separata del progetto e a conservare tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile ad esso relativa.

La contabilità separata dovrà garantire la trasparenza dei movimenti contabili connessi alle spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto e la loro tracciabilità nell'ambito dei documenti contabili del soggetto destinatario del contributo.

19.3. Requisiti delle fatture e tracciabilità dei pagamenti

I documenti quali fatture e ricevute fiscali, devono riportare un'adeguata descrizione della spesa nonché la dicitura "Spesa sostenuta ai sensi del PN FEAMPA 2021-2027 – CUP Codice FEAMPA.....". La stessa dicitura deve essere riportata nelle causali di pagamento con cui vengono pagate le medesime fatture.

Se tali informazioni non fossero state ancora comunicate dovrà essere riportata la dicitura "Spesa PN FEAMPA 2021-2027", sia sulle fatture che nelle causali di pagamento.

Ai sensi del dall'art. 5, comma 6 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, non saranno considerate ammissibili a liquidazione le fatture che non riportino il codice CUP assegnato al progetto.

L'obbligo di cui al comma 6 non si applica alle fatture emesse prima della corretta attribuzione del Codice Unico di Progetto (CUP), nell'ambito delle procedure di assegnazione di incentivi che, nel rispetto delle relative norme istitutive o della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile, ammettono il sostenimento delle spese anteriormente all'atto di concessione. In tali casi, verranno impartite ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, ivi comprese le quietanze di pagamento, della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche.

Le fatture dovranno riportare, inoltre, gli estremi identificativi del conto corrente del soggetto realizzatore.

Per i documenti giustificativi diversi dalla fattura, qualora non siano presenti tutti i suindicati elementi è necessario produrre una copia del documento giustificativo da conservare nel fascicolo dell'iniziativa unitamente ad una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 attestante:

- Il documento giustificativo di spesa n. del è riferito a spesa a valere sul PN FEAMPA 2021-2027 - CUP..... Codice FEAMPA



- Il documento giustificativo di spesa non viene presentato a valere su altre agevolazioni.

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese sostenute, deve presentare i giustificativi a dimostrazione delle seguenti modalità di pagamento:

- a) Sepa Credit Transfer (SCT) o bonifico SEPA: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della contabile bancaria e/o copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale sia visibile l'intestatario del conto corrente, l'importo, il nome del beneficiario del pagamento, il numero identificativo dell'iniziativa (C.R.O. o T.R.N.), la descrizione della causale dell'operazione con il riferimento al titolo di spesa pagato. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite internet, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data e il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.
- b) Sepa Direct Debit (SDD) – ex RID: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della contabile bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale sia visibile l'intestatario del conto corrente, l'importo, nome del beneficiario del pagamento, il numero identificativo dell'iniziativa, il riferimento al titolo di spesa pagato.
- c) Ricevuta Bancaria (RIBA): il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l'intestatario del conto corrente, l'importo, l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, la causale dell'operazione con il riferimento al titolo di spesa pagato. La ricevuta del bonifico o della Riba deve essere completa degli elementi che permettono il collegamento al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza e cioè: il numero proprio di identificazione; la data di emissione; la causale di pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce; i dati identificativi dell'ordinante il pagamento, che devono corrispondere a quelli del destinatario ultimo del progetto; l'importo pagato, che deve corrispondere all'importo del documento di cui costituisce quietanza. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite internet, il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione bancaria effettuata dalla quale risulti la data e il numero della transazione eseguita oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.
- d) Carta di credito/debito/prepagata: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta del pagamento e copia dell'estratto conto della carta utilizzata, dal quale sia visibile l'intestatario del conto corrente/carta di credito o debito, le ultime 4 cifre della carta di credito, l'importo, la data della transazione, l'avvenuto addebito dell'importo delle operazioni eseguite con la carta di credito o debito, l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita.
- e) Assegno circolare “non trasferibile”: il beneficiario deve produrre la fotocopia dell'assegno emesso dall'Istituto di Credito o in cui sia visibile il numero dell'assegno e il nome del prestatore dell'assegno (che deve corrispondere a quello indicato nel titolo di spesa), copia dell'estratto conto nel quale sia evidenziato l'intestatario del conto corrente e l'addebito relativo all'emissione del suddetto assegno circolare.

- f) Assegno bancario/postale. L'utilizzo di assegni bancari e postali è ammesso solo per le spese indicate all'articolo 3, comma 2, della legge n. 136/2010. Gli assegni devono essere emessi muniti della clausola di non trasferibilità (non è necessario che sugli stessi vengano riportati i codici CIG/CUP). Il beneficiario deve produrre l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso in cui sia visibile il numero dell'assegno e il nome del prestatore dell'assegno (che deve corrispondere a quello indicato nel titolo di spesa).
- g) Pagamenti effettuati in relazione al modello F24 relativo a contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. Il beneficiario deve fornire copia del modello F24 con la copia della ricevuta dell'Agenzia delle entrate, relativa al pagamento o alla accertata compensazione, o il timbro dell'Ente accettante il pagamento (Banca, Ufficio Postale). Deve, inoltre, presentare una dichiarazione, redatta da parte del legale rappresentante sotto forma di autocertificazione, che dettagli la composizione del pagamento medesimo riepilogando i dati identificativi dei vari documenti di spesa pagati tramite il modello e indichi le voci di spesa e gli importi portati in rendicontazione. Per quanto riguarda il pagamento tramite F24 effettuato in compensazione, occorre predisporre la stessa documentazione di cui al capoverso precedente. Inoltre, occorre inserire nella dichiarazione, redatta sotto forma di autocertificazione, il riepilogo dei costi sostenuti in relazione al modello F24 per il personale impiegato per le attività oggetto di contributo.

In tutte le ipotesi sopra descritte, il beneficiario dovrà presentare dichiarazioni liberatorie emesse dai fornitori, alla conclusione della fornitura di beni e servizi, riportanti gli elementi salienti (numero, data) della fattura di riferimento, la descrizione della fornitura con i relativi numeri di matricola, il progetto oggetto del sostegno FEAMPA e il relativo CUP.

I pagamenti effettuati nell'ambito della realizzazione degli interventi devono transitare su conto corrente dedicato, bancario o postale; su tale conto devono essere effettuate sia le operazioni in entrata che quelle in uscita (pagamenti ed incassi).

19.4. Proroghe

Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronogramma degli interventi (ove previsto) nonché la relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, dovranno essere comunicate entro i 60 giorni precedenti il termine fissato per la conclusione dei lavori al GALP, che ne valuterà la ricevibilità e le trasmetterà all'ufficio istruttore della Regione Calabria. Quest'ultimo, previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per la ultimazione dell'operazione. Le proroghe potranno

essere concesse, con provvedimento motivato da rilasciarsi entro 60 giorni dalla richiesta, nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità a completare gli interventi per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che l'operazione possa essere comunque ultimata nel periodo di proroga concedibile. L'ufficio istruttore, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica con il mezzo di comunicazione più idoneo (PEC, Raccomandata A/R, ecc.) la decisione adottata contenente – in caso di accoglimento della richiesta – la data ultima per il completamento degli interventi, dandone contestualmente notizia al GALP; in caso di rigetto, i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge. In ogni caso può essere ordinariamente concessa una sola proroga e per un periodo non superiore al 50% del tempo originariamente stabilito nell'atto di concessione del contributo per il completamento degli

interventi. Tutte le attività vengono registrate sul Sistema Informatico. Eventuali deroghe al periodo o al numero massimo delle proroghe potranno essere consentite solo in presenza di eventi eccezionali, imprevisti o imprevedibili da indicare nel provvedimento di concessione delle stesse.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE	ALLEGATO
Domanda di proroga sottoscritta dal titolare/legale rappresentante corredata da un documento di identità in corso di validità.	5
Relazione sulle motivazioni della proroga, sullo stato di attuazione del progetto e relativo cronoprogramma.	
Copia degli atti utili a documentare le motivazioni della proroga	

19.5. Varianti

Con riferimento alla singola operazione finanziata, prescindendo dalla modalità di accesso all'intervento se individuale o collettiva, sono considerate varianti in corso d'opera:

- cambio del beneficiario e trasferimento degli impegni;
- cambio della localizzazione dell'investimento;
- modifiche del quadro economico originario;
- modifiche tecniche sostanziali alle operazioni approvate intese come modifiche che alterano considerevolmente gli elementi essenziali originariamente previsti nel progetto.

Le varianti in corso d'opera debbono essere preventivamente richieste al GALP, che le trasmetterà alla struttura regionale competente per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi. La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustificano le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante. Il quadro di comparazione dovrà essere articolato sia per singole voci di spesa rispetto al quadro economico approvato in sede di ammissibilità, sia per categorie di spesa in forma aggregata.

L'istruttoria della stessa dovrà compiersi entro un termine massimo di 60 giorni a decorrere dalla presentazione.

L'istruttoria per la concessione di varianti in corso d'opera tiene conto dei limiti e dei vincoli relativi a cambiamenti dell'assetto proprietario di un'infrastruttura od anche alla cessazione o rilocalizzazione di una attività produttiva, inerenti a casi di "non alienabilità dei beni" o a "vincoli di destinazione".

Possono essere concesse varianti in corso d'opera a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità dell'operazione e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto. Una variante in corso d'opera, qualora concessa, non può in ogni caso comportare un aumento del contributo, così come determinato al momento dell'approvazione del progetto. Qualora le varianti fossero valutate inammissibili, in tutto o in parte, il contributo eventualmente concesso deve essere proporzionalmente ridotto. Eventuali maggiori spese rimangono a carico del beneficiario. Non sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa del quadro economico originario e, pertanto, possono essere consentite esclusivamente varianti riferite alla medesima natura e specificità dei beni. In ogni caso l'importo oggetto di variante non può oltrepassare



la soglia del 35% riferito al costo totale dell'investimento finanziato, al netto delle spese generali, e non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa. Eventuali deroghe alla soglia massima delle varianti potranno essere consentite solo in presenza di eventi eccezionali, imprevedibili o imprevedibili da indicare nel provvedimento di concessione delle stesse. Viene inoltre precisato che, qualora l'operazione sia stata finanziata sulla base di una graduatoria di ammissibilità, non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del punteggio attribuibile tale da far perdere all'operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita la priorità e, in conseguenza, collocata in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento.

Non sono considerate varianti gli adeguamenti tecnici del progetto, ovvero modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l'adozione di soluzioni tecniche migliorative. In presenza di lavori quantificati a computo metrico tali adeguamenti dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 10% delle singole categorie dei lavori ammesse e approvate. Gli adeguamenti tecnici, tuttavia, non dovranno comportare un aumento del costo totale

dell'investimento finanziato ed in ogni caso non potranno oltrepassare la soglia del 20%, in più o in meno, rispetto al totale della spesa ammessa, al netto delle spese generali. Per quanto concerne l'aumento dei prezzi di mercato a dell'attrezzatura non sono considerate varianti nel caso in cui interessino una quota non superiore al 15% del costo totale dell'operazione finanziata.

Non potranno essere ammesse varianti comportanti l'aumento del costo totale relativo a operazioni per effetto dell'aumento dei prezzi di mercato. La maggiore spesa rimane a carico del beneficiario. Il cambio fornitore e/o la marca sono considerati adeguamenti tecnici. Qualora intervengano modifiche del quadro economico originario non eccedenti il 10% del costo totale dell'investimento ammesso, fermo restando quanto disposto nel presente paragrafo, il Direttore dei Lavori (ove presente) d'intesa con il beneficiario, può disporre la realizzazione di tali modificazioni che potranno essere approvate direttamente in fase di accertamento finale da parte del soggetto controllore. In tutti gli altri casi le varianti dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Ufficio istruttore competente, che provvederà ad approvarle con apposito provvedimento (Atto di Concessione di Variante). I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l'inoltro della richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte del GALP e dell'Amministrazione regionale e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario. Non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa. Non costituiscono economie, ai fini del predetto divieto, le minori spese afferenti ad un intervento derivanti da modifiche o diverse modalità realizzative del medesimo. La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui all'atto di concessione del sostegno, non interessate al progetto di variante. In caso contrario, si procederà alla revoca dei benefici concessi. Per quanto attiene ai lavori pubblici le varianti in corso d'opera sono concesse comunque nei limiti della normativa vigente in materia di lavori pubblici (D.Lgs n. 36/2023).

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE	ALLEGATO
Domanda di variante sostanziale sottoscritta dal titolare/legale rappresentante corredata da un documento di identità in corso di validità.	12
Per ogni voce di spesa variata, tre preventivi confrontabili di altrettanti operatori per la comparazione della spesa stessa.	
Relazione che illustri le variazioni e le motivazioni della variante nonché il mantenimento di finalità/obiettivi originali previsti dall'iniziativa per la quale è stato concesso il finanziamento.	
Altra documentazione a supporto alla variante comprese eventuali autorizzazioni, pareri, atti di rimodulazione del quadro economico di spesa ecc.	

19.6. Anticipi

Il beneficiario può presentare domanda per l'erogazione di un anticipo di progetto. Tale richiesta può essere avanzata dietro presentazione di una garanzia fideiussoria, di importo pari al 100% dell'importo richiesto, rilasciata da imprese bancarie (autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) o assicurative, autorizzate all'esercizio dell'attività dall'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) ed elencate nella Sezione I (imprese di assicurazione con sede legale in Italia) secondo lo schema di Polizza Fideiussoria (Allegato 7).

Detta anticipazione può essere erogata su presentazione al GALP, che la inoltrerà all'Amministrazione regionale, entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione della Convenzione regolante il finanziamento, della suddetta garanzia utilizzando il modello fac-simile (Allegato 6).

Gli anticipi, in conformità all'art. 91 c. 5 lettera b) del Reg. (UE) 2021/1060 possono essere corrisposti per un importo non superiore al 40% dell'importo totale dell'aiuto ammesso al beneficiario per una determinata iniziativa e devono rispettare le ulteriori condizioni di cui al medesimo comma.

Gli anticipi sono coperti dalle spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione dell'iniziativa e sono giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati successivamente ed entro i termini stabiliti per la presentazione della rendicontazione; in caso contrario, la successiva domanda di pagamento è rettificata di conseguenza.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE	ALLEGATO
Domanda di anticipo del contributo sottoscritta dal titolare/legale rappresentante corredata da un documento di identità in corso di validità.	6
Polizza fideiussoria/garanzia bancaria.	7

19.7. Stato di Avanzamento Lavori (s.a.l.) o acconto

Per le iniziative per le quali non è stato richiesto l'anticipo, gli acconti in corso d'opera possono essere richiesti allorché l'iniziativa stessa presenti uno stato di avanzamento di importo non inferiore al 30% della spesa ammissibile a finanziamento.

Per le iniziative per le quali è stata erogata l'anticipazione, gli acconti in corso d'opera possono essere richiesti allorché l'investimento presenti uno stato di avanzamento di importo superiore al 50% della spesa ammissibile. In tal caso, l'anticipazione verrà scomputata in fase di saldo finale.

Per gli investimenti con una spesa ammessa inferiore o uguale a 100.000,00 euro, il beneficiario può richiedere l'erogazione di un unico acconto. Per gli investimenti con una spesa ammessa superiore a 100.000,00 euro, il beneficiario può richiedere l'erogazione di due acconti.

La somma dell'acconto e dell'eventuale anticipo non può superare il 90% del contributo concesso.

La domanda di pagamento per la richiesta dell'acconto (S.A.L.) deve essere presentata da parte del beneficiario al GALP, che la inoltrerà tempestivamente all'Amministrazione regionale.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE	ALLEGATO
Domanda di liquidazione sottoscritta dal titolare/legale rappresentante corredata da un documento di identità in corso di validità.	8
Relazione dettagliata sullo stato di avanzamento dell'iniziativa rispetto a quanto preventivato a firma del rappresentante legale del soggetto beneficiario.	
Rendicontazione spese sostenute (elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportante gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro, ecc.).	
Fatture quietanzate, con indicazione dei codici CUP e FEAMPA attribuiti all'operazione (le fatture emesse in formato elettronico xml.p7m delle spese rendicontate sono fornite in tale formato), nonché la documentazione da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità secondo quanto indicato al capitolo 19.3, compresi eventuali ordinativi e documenti di consegna o titoli di proprietà. Per il pagamento delle fatture dei professionisti che hanno prestato la propria opera nell'assistenza e/o progettazione degli interventi, o altri casi ove dovuto, oltre alla fattura, copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto, corredato della documentazione di cui al capitolo 19.3, lettera g).	
Dichiarazioni liberatorie emesse dai fornitori, riportanti gli elementi salienti (numero, data e importo) della fattura di riferimento.	9
Documentazione eventualmente necessaria per l'implementazione dell'iniziativa inerente autorizzazioni, pareri, ecc.	
Documentazione contabile relativa al pagamento dell'IVA qualora sia dimostrato che questa non è recuperabile, nonché dichiarazione rilasciata dal beneficiario attestante che l'attività che svolge non è soggetta al regime di recupero IVA.	
Documentazione fotografica dell'iniziativa.	
Documentazione comprovante il rispetto degli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità, come indicato al successivo paragrafo 19.10 (sito web, social media ufficiali, targhe o cartelloni permanenti, poster A3 ecc.).	

19.8. Saldo del contributo

Il pagamento del saldo è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture o da documenti probatori o da documenti aventi forza probatoria equivalente.

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale deve essere presentata da parte del beneficiario deve essere presentata da parte del beneficiario entro i 60 giorni successivi alla scadenza del termine di realizzazione dell'iniziativa stabilito nel decreto di concessione del contributo al GALP, che la inoltrerà tempestivamente all'Amministrazione regionale.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE	ALLEGATO
Domanda di liquidazione sottoscritta dal titolare/legale rappresentante corredata da un documento di identità in corso di validità.	8
Relazione dettagliata sulle attività implementate a firma del rappresentante legale del soggetto beneficiario.	
Rendicontazione spese sostenute (elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportante gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro, ecc.).	
Fatture quietanzate, con indicazione dei codici CUP e FEAMPA attribuiti all'operazione (le fatture emesse in formato elettronico xml.p7m delle spese rendicontate sono fornite in tale formato), nonché la documentazione da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità secondo quanto indicato al capitolo 19.3, compresi eventuali ordinativi e documenti di consegna o titoli di proprietà. Per il pagamento delle fatture dei professionisti che hanno prestato la propria opera nell'assistenza e/o progettazione degli interventi, o altri casi ove dovuto, oltre alla fattura, copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto, corredato della documentazione di cui al capitolo 19.3, lettera g).	
Dichiarazioni liberatorie emesse dai fornitori, riportanti gli elementi salienti (numero, data e importo) della fattura di riferimento.	9
Documentazione eventualmente necessaria per l'implementazione dell'iniziativa inerente autorizzazioni, pareri, ecc.	
Documentazione contabile relativa al pagamento dell'IVA qualora sia dimostrato che questa non è recuperabile, nonché dichiarazione rilasciata dal beneficiario attestante che l'attività che svolge non è soggetta al regime di recupero IVA.	
Documentazione fotografica dell'iniziativa.	
Indicatori di output, di risultato e ambientali (ex post).	10
Documentazione comprovante il rispetto degli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità, come indicato al successivo paragrafo 19.10 (sito web, social media ufficiali, targhe o cartelloni permanenti, poster A3 ecc.).	

Ai fini del riconoscimento e della liquidazione del contributo:

- deve essere dimostrato il conseguimento delle finalità dell'iniziativa;
- deve essere garantita la realizzazione di almeno il 60 % della spesa ammessa;



- la suddetta soglia del 60% può essere derogata per cause non imputabili al richiedente, imprevedute e imprevedibili al momento dell'istanza di partecipazione al contributo, debitamente documentate.

Il mancato rispetto anche di solo una delle due suddette condizioni comporterà la revoca totale del contributo. Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili a liquidazione e le erogazioni effettuate risulti negativo sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite.

Si procederà, in ogni caso, all'erogazione del saldo finale solo una volta che il Responsabile del Procedimento della Regione Calabria abbia completato le verifiche sulle autodichiarazioni rese in sede di domanda di partecipazione.

19.9. Stabilità delle operazioni

Il beneficiario è tenuto a rispettare le prescrizioni dell'art.65 "Stabilità delle operazioni" del Reg. (UE) 2021/1060 laddove compatibili con natura e tipologia delle attività implementate.

19.10. Obblighi del beneficiario

I beneficiari sono tenuti al rispetto della normativa comunitaria e nazionale per ottenere e/o mantenere il contributo richiesto. A tal fine devono:

- assicurare la conservazione della documentazione giustificativa del periodo di realizzazione dell'azione/intervento, ivi compreso quella per i requisiti per l'ammissibilità, per almeno 5 (cinque) anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione. I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o di documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Il periodo di conservazione è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione Europea;
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione Calabria;
- rispettare gli adempimenti connessi alla normativa in vigore in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, contrattazione collettiva, nonché in materia ambientale;
- assicurare il proprio supporto alle verifiche e a eventuali sopralluoghi delle Autorità europee e statali, nonché assicurare l'accesso ad ogni altro documento ritenuto utile e consentirne l'eventuale acquisizione;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie al GALP e all'Amministrazione per monitorare il progetto e il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare l'iniziativa nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità dell'operazione, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione prevista;



- rispettare le condizioni di cui al paragrafo 2 dell'art. 11 del Reg. (UE) 2021/1139 per tutto il periodo di attuazione dell'intervento e per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di pagamento finale.
- rispettare gli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità: i beneficiari riconoscono il sostegno fornito dai fondi all'operazione, comprese le risorse reimpiegate a norma dell'articolo 62 "Reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei fondi" del Reg. (UE) 2021/1060, nei modi seguenti:
 - a) fornendo, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
 - b) apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
 - c) esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi.

19.11. Controlli

In ogni momento potranno essere previsti controlli, anche in loco, per verificare il rispetto delle condizioni di concessione e dei relativi impegni assunti dal beneficiario con riguardo alle operazioni finanziate.

Copia di tutta la documentazione inerente al fascicolo progettuale deve essere presente in formato digitale e/o cartacea presso la sede operativa in cui è stato realizzato l'intervento nel caso sia diversa dalla sede legale.

Su tutte le spese rendicontate dal beneficiario potrà essere effettuato un controllo in loco, in particolare prima della liquidazione del generico SAL e del saldo.

Ogni operazione può essere assoggettata a verifiche da parte degli altri organi competenti (Referente dell'Autorità Contabile, Struttura regionale adibita ai controlli "ex post", Autorità di Audit, Commissione europea, Guardia di Finanza, Corte dei Conti ecc.).

Durante i controlli il beneficiario è tenuto a:

- consentire l'accesso alla propria sede e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
- consentire l'accesso all'autorità competente, in ogni momento e senza restrizioni, per le attività di ispezione previste;
- consentire la consultazione della documentazione inerente all'iniziativa.

19.12. Rinuncia

Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria all'implementazione di una o più iniziative per le quali è stata presentata una richiesta di contributo. L'istanza di rinuncia deve essere



presentata, tramite l'invio dell'apposito Allegato 11 adeguatamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, completo di copia di documento di identità in corso di validità, dal beneficiario al GALP, che la inoltrerà tempestivamente all'Amministrazione regionale.

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l'ufficio istruttore abbia comunicato al beneficiario la presenza di irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la pronuncia della decadenza o della revoca del contributo.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto e il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

19.13. Revoca

Il Settore competente della Regione Calabria può procedere, con atto motivato, alla revoca parziale o totale del contributo assentito:

- per segnalazioni pervenute da altri Organi di controllo (Autorità giudiziaria, AdA, Commissione UE), nonché dal GALP;
- all'esito di controlli in loco disposti dalla struttura competente;
- per criticità emerse in ordine alla corretta implementazione dell'iniziativa come da atto di finanziamento.

19.14. Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore del GALP Ing. Alessandro Zito.

Dati di contatto:

- indirizzo email: direttore@flagjonio2.it;
- numero telefonico: 3389269103

20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 193/2003 e dal Regolamento europeo 2016/679/UE.

Tutte le informazioni relative all'iniziativa finanziata (ivi comprese proroghe, varianti, liquidazioni, irregolarità ecc.) saranno caricate nel Sistema informativo nazionale dedicato al FEAMPA 2021-2027, gestito dall'Autorità di Gestione nazionale, anche tramite caricamento diretto della documentazione trasmessa, per la certificazione delle spese finalizzate all'erogazione dei rimborsi da parte della Commissione Europea, il monitoraggio del Fondo e gli adempimenti previsti.

Il decreto di concessione del contributo sarà pubblicato nel sito web della Regione Calabria, nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. n.33 del 14 marzo 2013.



21. NORMA RESIDUALE

I soggetti selezionati dovranno attenersi alle disposizioni attuative dell'Azione 3 dell'Obiettivo Specifico 1.1 della Priorità 1 del PN FEAMPA 2021-2027 e alle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese a valere sul PN FEAMPA 21-27".

Per tutto quanto non previsto nel presente bando, si applicano le pertinenti norme europee, nazionali e regionali, nonché le indicazioni del PN FEAMPA 2021-2027.

Il potenziale beneficiario, dovrà attenersi all'utilizzo della modulistica allegata, come di seguito specificata:

- Allegato 1 – Domanda di contributo
- Allegato 2 – Dichiarazioni
- Allegato 3 – Scheda progettuale e Quadro economico
- Allegato 4 – Assenso intervento su imbarcazione
- Allegato 5 – Domanda di Proroga
- Allegato 6 – Domanda di Anticipo
- Allegato 7 – Modello Polizza fideiussoria
- Allegato 8 – Domanda liquidazione SAL-SALDO
- Allegato 9 – Dichiarazione di quietanza liberatoria
- Allegato 10 – Indicatori di output, di risultato e ambientali
- Allegato 11 – Comunicazione di rinuncia
- Allegato 12 – Domanda di variante
- Allegato 13 – Scheda di autovalutazione

22. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolamenti UE (Fondi SIE)

- TFUE – Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C83 - 2010/C 83/01);
- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura;
- Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- Regolamento (UE Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;



- Regolamento delegato (UE) 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- EUSAIR - Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions concerning the European Union Strategy for the Adriatic and Ionian region. Brussels (17.6.2014 SWD (2014) 190 final);
- Communication From The Commission To The European Parliament, The European Council, The Council, The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions The European Green Deal (11.12.2019 com/2019/640 final);
- Communication From The Commission To The European Parliament, The Council, The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions Pathway to a Healthy Planet for All EU Action Plan: "Towards Zero Pollution for Air, Water and Soil" (12.5.2021 COM/2021/400 final).

Normativa nazionale

- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- Legge n. 124 del 7 agosto 2015 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (15G00138) (GU Serie Generale n.187 del 13-8-2015) e ss.mm.ii.;
- Per i CCNL fare riferimento alla Legge 29 luglio 1996, n. 402 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1996 e ss.mm.ii.;
- Legge n. 183 del 10 dicembre 2014 "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro". (14G00196) (GU Serie Generale n.290 del 15-12-2014) e ss.mm.ii.;
- D.P.R. n. 357 dell'8 settembre 1997 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (S.O. alla G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997) e ss.mm.ii.;
- D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e ss.mm.ii.;
- D.P.R. n. 313 del 14 novembre 2002 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti" aggiornato e ss.mm.ii.;
- D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997 n. 357, concernente l'attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 124 del 30.05.2003) e ss.mm.ii.;
- D.Lgs n. 196 del 30 marzo 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" e ss.mm.ii.;



- D. Lgs n. 154 del 26 maggio 2004 “Modernizzazione del settore pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’art. 1, comma 3, della legge 7 marzo 2003, n. 38” e ss.mm.ii.;
- D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008);
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”. (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010);
- D.Lgs 13 ottobre 2010, n. 190 “Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2010;
- D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”. (11G0201) (GU Serie Generale n. 226 del 28-9-2011 - Suppl. Ordinario n. 214);
- D.Lgs n. 4 del 9 gennaio 2012 “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96” e ss.mm.ii.;
- D. M. n° 16741 del 26 luglio 2017 recante modalità, termini e procedure per l’applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca;
- D.M. 26 gennaio 2012 “Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2014, n. 193, Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell’articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (15G00001) (GU Serie Generale n. 4 del 7-1-2015);
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- Legge 14 gennaio 1994, n. 20 “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti” (G.U. n. 10 del 14 gennaio 1994);
- D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174 “Codice della giustizia contabile adottato ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124” (G.U. n. 209 del 7.9.2016 - S.O. n. 41);
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (titolo così sostituito dall’art. 1, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016)” (G.U. n. 80 del 5 aprile 2013);
- Legge n. 154 del 28 luglio 2016 “Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale”;
- D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” (G.U. 30 dicembre 2022, n. 304);



- D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (GU Serie Generale n.103 del 05-05-2017 - Suppl. Ordinario n. 22).
- Decreto ministeriale n. 0233337 del 04 maggio 2023 che approva l’Accordo Multiregionale tra l’Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi, per l’attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura (FEAMPA) nell’ambito del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027”;
- D.P.R. n. 66 del 10 marzo 2025, recante i criteri sull’ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027”.